

## STATUTO

## TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede

## Articolo 1-Denominazione

1. La denominazione della Società è "SANITASERVICE ASL LE s.r.l. - unipersonale.

## Articolo 2-Oggetto

1. La società, ai sensi della D. G. R. Puglia n.2477/2009 e art. 9 bis D. Lgs, n.502/92, ha per oggetto la gestione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario, in particolare i servizi di supporto strumentali alla cura della persona, i servizi di supporto strumentali ai servizi di emergenza (118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, altre attività di supporto strumentali alle attività istituzionali da erogare presso le strutture sanitarie dell'ASL LE.

2. Le attività da svolgersi riguarderanno, specificamente, servizi e prestazioni strettamente collegate alle attività e servizi di supporto strumentali alle attività istituzionali, ad individuarsi da parte dell'ASL LE in sede di affidamento, in ragione delle diverse tipologie, articolazioni e conformazioni dei servizi attualmente affidati a terzi nonché in considerazione delle peculiarità della organizzazione del lavoro, delle mansioni effettive degli operatori addetti e della loro attività funzionalmente collegata alle attività svolte dal personale dipendente dell'Azienda, con espresa esclusione di tutte le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute.

3. Potranno costituire oggetto di affidamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività e servizi:

-attività di supporto e integrazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria;

-attività socio sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione fisica, psichica e sensoriale;


-attività di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche.

4. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce e da questa preventivamente autorizzate.

5. La società opera esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

6. Le quote societarie non possono essere, in alcun modo e forma e in nessun caso, cedute a soggetti terzi, pubblici o privati.

7. Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società in materia di reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del



personale dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e di controllo di gestione.

8. In materia di personale il controllo è affidato all'Area Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- verificare che l'assunzione del personale venga eseguito nell'ambito del piano delle assunzioni deliberato dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
- verificare che le modalità seguite per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce, la normativa di settore e le Linee Guida fissate con D.G.R. n.2477/09.

9. In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area Gestione del Patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- verificare che le acquisizioni vengano effettuate nell'ambito delle previsioni contenute nel bilancio di previsione e, in particolare, per le acquisizioni dei beni strumentali, nell'ambito del piano degli investimenti;
- verificare che le modalità seguite per le acquisizioni di beni e servizi siano conformi alle procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale e alla normativa di settore in tema di evidenza pubblica.

10. In materia di osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie della Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

11. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere e avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.

#### **Articolo 3-Durata**

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Articolo 4-Sede sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Lecce e, segnatamente, presso la sede della Direzione Generale dell'ASL LE.

2. Per decisione dell'assemblea dei soci la società può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL LE, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

#### **Articolo 5-Domiciliazione**

Il domicilio del socio unico è presso la sede della "AZIENDA SANITARIA LOCALE - LECCE".

#### **Articolo 6-Trasferimento delle partecipazioni**

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

### **TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci**

#### **Articolo 7-Capitale sociale e sue variazioni**

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Il capitale sociale è interamente posseduto dall'unico socio "AZIENDA SANITARIA LOCALE - LECCE".
3. Le quote di partecipazione sociale non possono essere possedute da altri soggetti pubblici o privati. Ogni cessione deve intendersi nulla di diritto.
4. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di decisione dell'Assemblea.
5. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
6. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.
7. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 *bis* cod. civ.
8. I versamenti delle quote devono essere richiesti dall'Amministratore unico nei modi e termini che saranno reputati di convenienza per la società medesima.

#### **Articolo 8-Finanziamenti del socio alla società**

1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **TITOLO III: Decisioni e assemblea dei soci**

##### **Articolo 9-Decisioni**

1. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.
2. La nomina dell'amministratore e degli organi di vigilanza è di competenza dell'assemblea.
3. All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:
  - indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria;
  - indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;
  - vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

##### **Articolo 10-Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore presso la

sede sociale o altrove, purchè in Puglia, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando a esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione.

4. All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL LE o suo delegato.

#### Articolo 11-**Svolgimento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve essere presieduta dall'Amministratore; in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

3. L'assemblea, se lo ritenga, può nominare un segretario anche non socio.

4. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

5. L'assemblea deve ritenersi comunque regolarmente costituita e in grado di deliberare quando siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 2479 *bis* ultimo comma c.c.

6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, o da un notaio.

#### **TITOLO IV: Controllo analogo, Organo amministrativo, Rappresentanza sociale**

##### Articolo 12-**Controllo**

1. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società.

2. I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.


3. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce esercita il controllo mediante il preventivo esame e assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'amministratore della società, anche a rilevanza interna.

4. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce può annullare tutti gli atti dell'amministratore che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali preventivamente stabilite.

5. L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Lecce.

6. L'amministratore predispone e invia al Direttore generale della Azienda sanitaria di Lecce, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione della ASL LE nei modi di legge.

7. L'amministratore predispone entro il mese di luglio di ciascun anno,



dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che viene sottoposta al Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce per l'approvazione.

8. Il Direttore Generale, ove non condivida la relazione di cui al comma 7 o alcune sue parti, nel termine di 20 giorni invia osservazioni scritte all'amministratore il quale, nei successivi dieci giorni, convoca l'assemblea dei soci per ogni opportuna determinazione; in mancanza di osservazioni la relazione deve intendersi approvata.

9. L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, predispone la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli investimenti effettuati al Direttore generale della ASL di Lecce. La relazione costituisce parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.

#### Articolo 13-**Amministratore**

1. La società sarà amministrata da un Amministratore unico, non socio.

2. Non può essere nominato alla carica di Amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si ritrova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

3. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

4. L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

5. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

6. Deve essere nominato quale Amministratore unico un soggetto interno all'amministrazione. Ove, per oggettiva carenza di adeguate risorse professionali interne, ciò non fosse possibile, può essere nominato quale Amministratore unico un soggetto esterno all'Azienda Sanitaria o all'Istituto pubblico.

7. I requisiti che il soggetto esterno da nominare quale Amministratore unico della Società *in house* deve possedere si riferiscono, oltre che al possesso del titolo di studio (laurea ovvero laurea specialistica per i corsi di nuovo ordinamento), al possesso di titoli post laurea inerenti le attività affidate alla Società e all'esperienza professionale maturata in aziende, società, enti pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e gestione amministrativa e del personale nonché dell'organizzazione e gestione di servizi sanitari nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.

8. La nomina dell'Amministratore esterno deve avvenire con procedure a evidenza pubblica.

#### Articolo 14-**Poteri dell'Amministratore unico**

1. All'Amministratore unico è affidata la gestione della società.

2. L'Amministratore unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano in contrasto con quelli conferiti all'Assemblea dei soci o al Direttore Generale dell'ASL LE e che siano necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega, o per statuto, sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

#### Articolo 15-**Rappresentanza, compensi e rimborsi**

1. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale in giudizio e verso i

terzi, con facoltà di promuovere azioni e istanze fiscali, giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonché rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli istituti di credito, spettano all'amministratore unico, oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori per le operazioni affidate.

2. All'Amministratore unico, oltre a un eventuale compenso da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale, spetta il rimborso delle spese effettuate per ragioni d'ufficio.

#### Articolo 16-**Organo di controllo**

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., che ha funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina non è obbligatoria per legge, può essere nominato con decisione dell'assemblea, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

3. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge, ai sensi degli artt.2397 e ss, cod. civ.

#### **TITOLO V: Bilancio e utili**

##### Articolo 17-**Bilancio e destinazione degli utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

-il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

-il residuo sarà destinato in conformità alle decisioni dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

#### **TITOLO VI: Recesso del socio, Scioglimento e liquidazione**

##### Articolo 18-**Recesso del socio**

1. Il socio può recedere dalla società per la sua intera partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o e-mail certificata.


3. Il recesso dell'unico socio comporta le situazioni di cui al successivo art.19.

##### Articolo 19-**Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

2. La società si deve sciogliere per le cause previste dall'Atto Costitutivo, nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

3. L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.



## TITOLO VII: Obblighi e vincoli, Foro competente e Norme Finali

### Articolo 20-Obblighi e vincoli

1. La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.

2. La società è tenuta altresì a rispettare le "Linee Guida" approvate con D.G.R. n. 2477/2009.

3. L'amministratore unico della società è responsabile del rispetto dei vincoli di cui innanzi.

### Articolo 21-Foro competente

1. Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.


### Articolo 22-Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge in materia di s.r.l..

V. 0/1/2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTO DI N. DUE FOGLI, E  
AI SUOI ALLEGATI, TUTTI MUNITI  
DELLE PRESCRITTE FIRME.  
IN LECCO, 51 DIC. 2011



